

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2021

**che approva, a nome dell'Unione europea, le modifiche agli allegati 14-A e 14-B dell'accordo tra
l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico**

(2021/C 81 I/01)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione (UE) 2018/1907 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (in seguito denominato l'«accordo») è entrato in vigore il 1° febbraio 2019.
- (2) L'8 giugno 2019 il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ di cui all'allegato 14-A, parte 1, e all'allegato 14-B, parte 2, sezione A, dell'accordo è stato abrogato dal regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. È pertanto opportuno sostituire di conseguenza i riferimenti al regolamento (CE) n. 110/2008 presenti nell'accordo con riferimenti al regolamento (UE) 2019/787.
- (3) Il 28 novembre 2019, nel corso della prima riunione del comitato per la proprietà intellettuale, l'Unione europea e il Giappone hanno discusso le modalità di modifica dell'allegato 14-B dell'accordo a norma dell'articolo 14.30 e hanno concordato di proseguire la discussione nei mesi seguenti al fine di raggiungere un accordo sull'aggiunta di nuove indicazioni geografiche nella successiva riunione del comitato misto. In esito a tali discussioni le parti hanno confermato che ogni anno, a partire dal 2020 e fino al 2022, il comitato misto prenderà in considerazione fino a 28 nomi rispettivamente dell'Unione europea e del Giappone da proteggere come indicazioni geografiche e da

⁽¹⁾ GU L 330 del 27.12.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).

aggiungere all'allegato 14-B dell'accordo, a condizione che tali nomi siano protetti come indicazioni geografiche a livello interno (*). A decorrere dal 2023 le parti si adopereranno per aggiungere continuamente altre indicazioni geografiche all'allegato 14-B nell'interesse di ciascuna delle parti e in stretto coordinamento tra queste ultime.

- (4) L'articolo 14.30 dell'accordo prevede la possibilità di aggiungere nuove indicazioni geografiche nell'allegato 14.B dell'accordo, previo espletamento della procedura di opposizione ed esame delle indicazioni geografiche secondo quanto disposto nell'articolo 14.25, paragrafo 4, dell'accordo.
- (5) L'Unione ha completato la procedura di opposizione e l'esame di 28 indicazioni geografiche supplementari del Giappone e il Giappone ha completato la procedura di opposizione e l'esame di 28 indicazioni geografiche supplementari dell'Unione.
- (6) Il 2 marzo 2020 a norma dell'articolo 14.30, paragrafo 3, dell'accordo, il Giappone ha notificato all'Unione che l'indicazione geografica giapponese «西尾の抹茶/Nishio Matcha» ha cessato di essere protetta in Giappone.
- (7) L'articolo 14.53, paragrafo 3, dell'accordo dispone che il comitato per la proprietà intellettuale, istituito a norma dell'articolo 22.3 dell'accordo, formuli raccomandazioni al comitato misto istituito a norma dell'articolo 22.1 dell'accordo riguardo alle modifiche degli allegati 14-A e 14-B su richiesta di una parte.
- (8) A norma dell'articolo 22.1, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato misto può adottare decisioni volte a modificare l'accordo in casi specifici, compresa la modifica degli allegati 14-A e 14-B, conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne delle parti.
- (9) Il 28 dicembre 2020 il comitato per la proprietà intellettuale ha raccomandato al comitato misto di modificare gli allegati 14-A e 14-B dell'accordo di conseguenza.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati 14-A e 14-B dell'accordo e approvare tali modifiche a nome dell'Unione,

DECIDE:

Articolo 1

Le modifiche degli allegati 14-A e 14-B dell'accordo di cui al progetto di decisione del comitato misto sono approvate a nome dell'Unione europea.

Il progetto di decisione del comitato misto figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il rappresentante dell'Unione europea all'interno del comitato misto è autorizzato ad approvare l'adozione della decisione del comitato misto a nome dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Una volta adottata, la decisione del comitato misto è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(*) Si precisa che il comitato misto prenderà in considerazione ogni anno 27 o 28 nomi dell'Unione europea indipendentemente dal numero di nomi presentati dal Giappone.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

**DECISIONE N. ... / 2021 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO TRA
L'UNIONE EUROPEA E IL GIAPPONE PER UN PARTENARIATO ECONOMICO****del [data]****relativa alla modifica degli allegati 14-A e 14-B sulle indicazioni geografiche**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (in seguito denominato l'«accordo»), in particolare gli articoli 14.30 e 22.2,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2019.
- (2) L'8 giugno 2019 il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ di cui all'allegato 14-A, parte 1, e all'allegato 14-B, parte 2, sezione A, dell'accordo è stato abrogato dal regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. È pertanto opportuno sostituire di conseguenza i riferimenti al regolamento (CE) n. 110/2008 presenti nell'accordo con riferimenti al regolamento (UE) 2019/787.
- (3) Il 28 novembre 2019, nel corso della prima riunione del comitato per la proprietà intellettuale, l'Unione europea e il Giappone (in seguito denominati le «parti») hanno discusso le modalità di modifica dell'allegato 14-B dell'accordo a norma dell'articolo 14.30 e hanno concordato di proseguire la discussione nei mesi seguenti al fine di raggiungere un accordo sull'aggiunta di nuove indicazioni geografiche nella successiva riunione del comitato misto. In esito a tali discussioni le parti hanno confermato che ogni anno, a partire dal 2020, e fino al 2022 il comitato misto prenderà in considerazione fino a 28 nomi rispettivamente dell'Unione europea e del Giappone da proteggere come indicazioni geografiche e da aggiungere all'allegato 14-B dell'accordo, a condizione che tali nomi siano protetti come indicazioni geografiche a livello interno ⁽³⁾. A decorrere dal 2023 le parti si adopereranno per aggiungere continuamente ulteriori indicazioni geografiche all'allegato 14-B nell'interesse di ciascuna delle parti e in stretto coordinamento tra queste ultime.
- (4) A seguito della richiesta delle parti e a norma dell'articolo 14.30, paragrafo 1, l'Unione europea ha completato la procedura di opposizione e l'esame di altre 28 indicazioni geografiche del Giappone e il Giappone ha completato la procedura di opposizione e l'esame di altre 28 indicazioni geografiche dell'Unione europea.
- (5) Il 2 marzo 2020 a norma dell'articolo 14.30, paragrafo 3, dell'accordo, il Giappone ha notificato all'Unione europea che l'indicazione geografica giapponese «西尾の抹茶/Nishio Matcha» ha cessato di essere protetta in Giappone.
- (6) Il 28 dicembre 2020 a norma dell'articolo 14.53, paragrafo 3, dell'accordo il comitato per la proprietà intellettuale ha raccomandato al comitato misto di modificare gli allegati 14-A e 14-B dell'accordo di conseguenza.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Si precisa che il comitato misto prenderà in considerazione ogni anno 27 o 28 nomi dell'Unione europea indipendentemente dal numero di nomi presentati dal Giappone.

- (7) Le parti hanno già completato le procedure interne necessarie per l'adozione della decisione da parte del comitato misto ai sensi dell'accordo e dovrebbero adoperarsi per scambiarsi in tempi rapidi le note diplomatiche che confermano le modifiche dell'accordo affinché queste entrino in vigore entro e non oltre dieci giorni lavorativi dall'adozione della decisione.
- (8) Di conseguenza è opportuno che gli allegati 14-A e 14-B dell'accordo siano modificati a norma dell'articolo 23.2, paragrafo 3, punto 4, lettera f), e punto 4, lettera g), dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato 14-A, parte 1, e nella nota a piè di pagina 1 del titolo «Unione europea» dell'allegato 14-B, parte 2, sezione A, i riferimenti al regolamento dell'UE sono modificati come descritto nell'allegato 1 della presente decisione.

Articolo 2

- a) Nell'allegato 14-B, parte 1, sezione A, dell'accordo, le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 2 della presente decisione sono aggiunte all'elenco corrispondente di indicazioni geografiche del rispettivo Stato membro dell'Unione europea.
- b) Nell'allegato 14-B, parte 1, sezione B, dell'accordo, l'indicazione geografica «西尾の抹茶/Nishio Matcha» è rimossa dall'elenco di indicazioni geografiche del Giappone come indicato nell'allegato 3, parte 1, della presente decisione e le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 3, parte 2, della presente decisione sono aggiunte all'elenco di indicazioni geografiche del Giappone.
- c) Nell'allegato 14-B, parte 2, sezione A, dell'accordo, le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 4 della presente decisione sono aggiunte all'elenco corrispondente di indicazioni geografiche del rispettivo Stato membro dell'Unione europea.
- d) Nell'allegato 14-B, parte 2, sezione B, dell'accordo, le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 5 della presente decisione sono aggiunte all'elenco corrispondente di indicazioni geografiche del Giappone.

Articolo 3

- a) Nel terzo e quarto anno di attuazione dell'accordo il comitato misto deciderà in merito all'aggiunta all'allegato 14-B dell'accordo di un numero massimo di 28 nomi rispettivamente dell'Unione europea e del Giappone da proteggere come indicazioni geografiche nel quadro dell'accordo, fino a 83 nomi in totale per ciascuna parte compresi i nomi a norma dell'articolo 2 della presente decisione, a condizione che tali nomi siano indicazioni geografiche protette nel territorio della parte interessata conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari.
- b) A partire dal quinto anno di attuazione dell'accordo le parti si adopereranno per includere continuamente ulteriori indicazioni geografiche nell'interesse di ciascuna parte.

Articolo 4

La presente decisione è redatta in duplice esemplare. Gli articoli 1 e 2 e gli allegati della presente decisione sono redatti in duplice esemplare nelle lingue facenti fede dell'accordo di cui all'articolo 23.8, paragrafo 1, del medesimo, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 5

La presente decisione è attuata dalle parti conformemente all'articolo 22.2, paragrafo 1, dell'accordo. Le modifiche dell'accordo adottate con la presente decisione sono confermate dallo scambio di note diplomatiche ed entrano in vigore nel momento stesso in cui ha luogo tale scambio a norma dell'articolo 23.2, paragrafo 3, dell'accordo.

Fatto a [luogo],

*Per il comitato misto,
Copresidente [per il Giappone]*

Copresidente [per l'UE]

ALLEGATO 1

Nell'allegato 14-A, parte 1, e nella nota a piè di pagina 1 del titolo «Unione europea» dell'allegato 14-B, parte 2, sezione A, i riferimenti al «regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio» sono sostituiti da riferimenti al «regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008».

ALLEGATO 2

AUSTRIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Vorarlberger Bergkäse	ファアールベルガー・ベルク ケーゼ	Formaggi

BULGARIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Българско розово масло (traslitterazione in caratteri latini: Bulgarsko rozovo maslo)	バルガルスコ・ロゾヴォ・マス コ	Oli essenziali
Странджански манов мед / Манов мед от Странджа (traslitterazione in caratteri latini: Strandzhanski manov med / Manov med ot Strandzha)	ストランジャンスキ・マノフ・ メッド / マノフ・メッド・オット・スト ランジャ	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.) [miele]

CROAZIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Baranjski kulen	バラニユスキ・クレン	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) [prosciutto di maiale]
Dalmatinski pršut	ダルマティンスキ・ プロシュート	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) [prosciutto di maiale]
Drniški pršut	ドウルニシュキ・プロシュート	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) [prosciutto di maiale]
Međimursko meso `z tiblice	メジムルスコ・メソ・ズ・ ティブリツェ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) [prosciutto di maiale]
Slavonski med	スラヴォンスキ・メド	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.) [miele]

FRANCIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Beurre Charentes-Poitou / Beurre des Charentes / Beurre des Deux-Sèvres	ブール・シャラント・ポワ トゥー / ブール・デ・シャラント / ブール・デ・ドゥー・セーヴル	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) [burro]
Laguiole	ライオル	Formaggi

GERMANIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Aachener Printen	アーヘナー・プリンテン	Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria [biscotti]

GRECIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Καλαμάτα (traslitterazione in caratteri latini: Kalamata)	カラマタ	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) [olio d'oliva]
Κασέρι (traslitterazione in caratteri latini: Kasseri)	カセリ	Formaggi
Κεφαλογραβιέρα (traslitterazione in caratteri latini: Kefalograviera)	ケファログラヴィエラ	Formaggi

ITALIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Culatello di Zibello Toscano	クラテツロ・デイ・ジベツロ トスカーノ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) [prosciutto di maiale] Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) [olio d'oliva]

ROMANIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Magiun de prune Topoloveni	マジユン・デ・プルネ・トポロ ヴェニ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati [confettura di prugne]
Salam de Sibiu	サラム・デ・シビウ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) [salame di suino]
Telemea de Ibănești	テレメア・デ・イバネシュティ	Formaggi

SLOVENIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Kranjska klobasa	クランスカ・クロバサ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) [salsiccia di maiale]

SPAGNA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Estepa	エステパ	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) [olio d'oliva]

ALLEGATO 3

PARTE 1

L'indicazione geografica «西尾の抹茶/Nishio Matcha» è rimossa dall'elenco delle indicazioni geografiche del Giappone nell'allegato 14-B, parte 1, sezione B, dell'accordo.

PARTE 2

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in caratteri latini (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
水戸の柔甘ねぎ	Mito no Yawaraka Negi	Prodotti agricoli [cipollotto]
松館しぼり大根	Matsudate Shibori Daikon	Prodotti agricoli [ravanello bianco giapponese (daikon)]
対州そば	Taisyu Soba	Prodotti agricoli [grano saraceno] Prodotti agricoli trasformati [farina di grano saraceno]
山形セルリー / Sedano di Yamagata	Yamagata Celery	Prodotti agricoli [sedano]
南郷トマト	Nango Tomato	Prodotti agricoli [pomodoro]
ヤマダイかんしょ / 𠂇かんしょ	Yamadai Kansho	Prodotti agricoli [patata dolce]
岩出山凍り豆腐 / 岩出山名産凍り豆腐	Iwadeyama Koridofu / Iwadeyama Meisan Koridofu	Prodotti agricoli trasformati [tofu liofilizzato]
くまもとあか牛	Kumamoto Akaushi	Carni fresche [manzo]
二子さといも / 二子いものこ	Futago Satoimo / Futago Imonoko	Prodotti agricoli [colocasia]
越前がに / 越前かに	Echizen Gani / Echizen Kani	Prodotti ittici [grancevola artica] Prodotti ittici trasformati [grancevola artica bollita]
大山ブロッコリー / Broccoli di Daisen	Daisen Broccoli	Prodotti agricoli [broccolo]
奥久慈しゃも / Okukuji Shamo Chicken	Okukuji Shamo	Carni fresche [pollo, carni e frattaglie]
こおげ花御所柿 / Koge Hanagoshogaki	Koge Hanagoshogaki	Prodotti agricoli [caco giapponese]
菊池水田ごぼう / Kikuchi Suiden Gobo	Kikuchi Suiden Gobo	Prodotti agricoli [bardana]
つるたスチューベン / Tsuruta Steuben (!)	Tsuruta Steuben	Prodotti agricoli [uva]
小笹うるい / Ozasa Urui	Ozasa Urui	Prodotti agricoli [hosta]
東京しゃも / Tokyo Shamo	Tokyo Shamo	Carni fresche [pollo, carni e frattaglie]
佐用もち大豆 / Sayo Mochidaizu	Sayo Mochidaizu	Prodotti agricoli [fave di soia]

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in caratteri latini (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
いぶりがっこ / Iburigakko	Iburigakko	Prodotti agricoli trasformati [sottaceti]
大栄西瓜 / Daiei Suika	Daiei Suika	Prodotti agricoli [cocomero]
津南の雪下になじん / Tsunan no Yukishita Ninjin	Tsunan no Yukishita Ninjin	Prodotti agricoli [carota]
善通寺産四角スイカ / Zentsujisan Shikakusuika	Zentsujisan Shikakusuika	Prodotti agricoli [cocomero]
比婆牛 / Hiba Gyu	Hiba Gyu	Carni fresche [manzo]
伊吹そば / Ibuki Soba / 伊吹在来そば / Ibuki Zairaisoba	Ibuki Soba / Ibuki Zairaisoba	Prodotti agricoli [grano saraceno]
東出雲の [®] ほし柿 / Higashiizumo no Maruhata Hoshigaki / Higashiizumo no Maruhata Hoshikaki	Higashiizumo no Maruhata Hoshigaki	Prodotti agricoli trasformati [caco giapponese essiccato]

(¹) Si precisa che i nomi delle varietà contenenti il termine «Steuben» o da esso costituite possono continuare a essere utilizzate per prodotti simili, purché il consumatore non sia indotto in errore circa la natura di tale menzione o l'esatta origine del prodotto.

ALLEGATO 4

ESTONIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Estonian vodka	エストニアン・ウォッカ	Bevande spiritose

FRANCIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Cassis de Dijon	カシス・ドウ・ディジョン	Bevande spiritose

GERMANIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Pfalz	ファルツ	Vino

IRLANDA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Irish Poteen/Irish Poitín	アイリッシュポティーン/ アイリッシュポッチーン	Bevande spiritose

SLOVENIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Goriška Brda	ゴリシュカ・ブルダ	Vino
Štajerska Slovenija	シュタイエルスカ・スロヴェニア	Vino

SPAGNA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Cariñena	カリニエナ	Vino

ALLEGATO 5

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in caratteri latini (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
北海道	Hokkaido	Vino
灘五郷	Nadagogo	Seishu (Sakè)
はりま	Harima	Seishu (Sakè)